

SOCIETA'

di GIOVANNI SACCENTI

La sospensione della copertura delle perdite*Fino al 31.12.2020 si potrà evitare l'obbligo di ripianamento per SpA, Srl, Srls, Sapa e cooperative.*

L'art. 6 D.L. 23/2020, convertito in L. 40/2020, **neutralizza**, per il periodo compreso tra il 9.04.2020 e il 31.12.2020, gli **obblighi di ripianamento delle perdite** (o di deliberare lo scioglimento o la trasformazione della società) vigenti per SpA, Srl, Srls, Sapa e cooperative in base agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482- *bis*, cc. 4, 5 e 6, 2482- *ter*, 2482, c. 1, n. 4) e 2545- *duodecies* C.C.

Dal testo di legge **non è chiaro** se la circostanza che determina l'adozione dei provvedimenti richiamati dall'art. 6, D.L. 23/2020 sia il momento in cui si verificano le perdite o il momento in cui emergono con l'approvazione del bilancio. Se si ritenesse che la sospensione delle predette norme operi solo con riferimento alle **perdite che si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto**, la disciplina di esonero troverebbe applicazione solo alle perdite verificatesi negli esercizi in corso a tale data. Ne resterebbero escluse, pertanto, tutte le società che, avendo chiuso gli esercizi con una perdita " *rilevante* " in data anteriore al 9.04.2020, si troverebbero, in seguito all'approvazione del bilancio, a dover procedere alla ricapitalizzazione in piena fase di emergenza sanitaria.

Leggendo la relazione illustrativa al decreto, che si spinge oltre al dettato normativo, traspare che lo scopo della disposizione è **evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi Covid-19 costringa gli amministratori ad assumere " pesanti " decisioni quali la messa in liquidazione**. Tuttavia, diventerebbe indispensabile separare le perdite *ante* e quelle *post* 9.04.2020: per le prime sarebbe richiesto l'intervento immediato, mentre per le seconde si avrebbe una sorta di temporanea sterilizzazione.

Sembra invece più logico **non dare rilevanza all'età della perdita**, così come espresso dalla Commissione società del Consiglio notarile di Milano nella massima 16.06.2020, n. 191. La Commissione ha sostenuto che la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite, prevista dall'art. 6 D.L. 23/2020, trova applicazione **per tutto il periodo fino al 31.12.2020 a prescindere dal momento in cui si sono formate le perdite pregresse** (anche prima dell'epidemia) e a prescindere da quale sia la data di riferimento dei bilanci di esercizio e/o delle situazioni patrimoniali infrannuali da cui emergono le perdite. Di conseguenza, sono da ritenere **legittime le deliberazioni** di aumenti di capitale a pagamento assunte nel periodo 9.04.2020-31.12.2020 che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite, anche nel caso in cui, nonostante l'aumento, il patrimonio netto continui a essere " *insufficiente* " (inferiore ai 2/3 ovvero inferiore al minimo legale). Ciò significa che se una SpA al 31.12.2019 ha: capitale sociale pari a 400.000 euro, perdite pregresse di 100.000 euro e perdita d'esercizio pari a 300.000 euro, l'assemblea prenderà atto che il capitale si è ridotto sotto il limite legale, ma in base all'art. 6 non sarà tenuta, almeno sino al 31.12.2020, a ricapitalizzare.

In questo modo si aiutano le società di capitali e i loro soci a **mantenere inalterata l'organizzazione e l'assetto aziendale**, evitando pericolose e onerose operazioni che potrebbero avere un impatto esterno con clienti, fornitori, banche e concorrenti.